

N. 03926/2011 REG.PROV.CAU.

N. 06885/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

*Il Consiglio di Stato*

*in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)*

*ha pronunciato la presente*

**ORDINANZA**

*sul ricorso numero di registro generale 6885 del 2011, proposto dall' Associazione Unicobas Scuola - Federazione Sindacale dei Comitati di Base, nonché da Rossella Incollingo, Mariagrazia Di Dio e Ilaria Sforza, rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Sforza, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ettore Rolli, n.24;*

*contro*

*Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;*

*per la riforma*

*dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 02073/2011 e dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 02963/2011, concernenti DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012*

*Visto l'art. 62 cod. proc. amm;*

*Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Viste le impugnate ordinanze del Tribunale amministrativo regionale di reiezione delle domande cautelari presentate in primo grado;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l' avvocato Sforza per i ricorrenti;*

*ritenuto:*

*- che, a seguito di una prima delibazione, peculiare alla presente fase di giudizio cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabile fumus boni iuris, stante la tipicità dello strumento regolamentare - da adottarsi previo parere della Conferenza unificata di cui al d.lgs. n. 281 del 1997 - cui l'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, affida , tra l'altro, la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso;*

*- che appare, in conseguenza, preclusa ogni misura anticipatoria in via amministrativa del contenuto ed degli effetti del provvedimento regolamentare;*

*- che - nel bilanciamento degli interessi coinvolti dalla presente controversia - ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del cod. proc. amm., ai soli effetti della sollecita definizione nel merito del ricorso in prime cure;*

*- che le spese relative alla presente fase cautelare vanno poste a carico del Ministero soccombente e si liquidano in euro 1000,00;*

*P.Q.M.*

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare ai soli effetti di cui in motivazione.*

*Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita e prioritaria fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.*

*Condanna il Ministero convenuto al pagamento di spese ed onorari relative alla presente fase cautelare, liquidate come in motivazione in euro 1000,00 (mille/00).*

*La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.*

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:*

*Rosanna De Nictolis, Presidente FF*

*Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore*

*Manfredo Atzeni, Consigliere*

*Fabio Taormina, Consigliere*

*Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere*

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 14/09/2011**

*IL SEGRETARIO*

*(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)*